

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

18 dicembre 1997

nella causa T-90/95, Walter Gill contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(Dipendenti — Esami clinici — Mancata comunicazione di dati sullo stato di salute — Diritto al rispetto del segreto in ordine al proprio stato di salute)

(98/C 41/41)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-90/95, Walter Gill, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, con gli avvocati Jean-Noël Louis, Thierry Demaseure e Ariane Tornel, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Julian Currall e Jean-Luc Fagnart), avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dal ricorrente a motivo degli illeciti amministrativi dell'amministrazione della convenuta, il Tribunale (Prima Sezione), composto dai signori A. Saggio, presidente, V. Tiili e R.M. Moura Ramos, giudici; cancelliere: J. Palacio González, amministratore, ha pronunciato, il 18 dicembre 1997, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Ciascuna parte supporterà le proprie spese.*
- 3) *Il ricorrente supporterà gli onorari dell'esperto.*

⁽¹⁾ GU C 137 del 3.6.1995.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

18 dicembre 1997

nella causa T-142/95, Jean-Louis Delvaux contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(Dipendenti — Promozione — Esame comparativo dei meriti — Rapporto informativo — Motivazione — Requisiti identici di carriera — Discriminazione a motivo della cittadinanza)

(98/C 41/42)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-142/95, Jean-Louis Delvaux, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Rhode-Saint-Genèse (Belgio), con l'avv. Nicholas Lhoëst, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Uebersyren

(Lussemburgo) presso il signor Jean-Pascal Lange, 40, rue de Syre, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Julian Currall e Denis Waelbroeck), avente ad oggetto il ricorso diretto, in primo luogo, all'annullamento di due decisioni della Commissione, pubblicate nelle «Informazioni amministrative» n. 858 del 2 settembre 1994 e n. 859 dell'8 settembre 1994, in quanto esse non menzionano il nome del ricorrente né sull'elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli per ottenere una promozione nel grado LA 4, né su quella dei dipendenti effettivamente promossi nel grado LA 4 per l'esercizio 1994; in secondo luogo, all'annullamento della decisione della Commissione 3 aprile 1995 recante rigetto del reclamo del ricorrente e, in terzo luogo, alla condanna della convenuta al pagamento di un'indennità di 100 000 BFR a titolo di risarcimento del danno morale subito in conseguenza dell'irregolarità del procedimento di promozione, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dai signori R. García-Valdecasas, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici; cancelliere: J. Palacio González, amministratore, ha pronunciato il 18 dicembre 1997 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Ciascuna delle parti supporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 248 del 23.9.1995.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

18 dicembre 1997

nella causa T-222/95: Antonio Angelini contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(Dipendenti — Mutamento della sede di servizio — Ritorno nella sede di servizio originaria — Indennità di prima sistemazione)

(98/C 41/43)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-222/95, Antonio Angelini, dipendente della Commissione delle Comunità europee, assegnato alla sede di Ispra del Centro comune di ricerca, con l'avv. Giuseppe Marchesini, patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione della Repubblica italiana, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt, contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor Gianluigi Valsesia), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione con cui è stato rifiutato il versamento al ricorrente di un'indennità di prima sistemazione in occasione del ritorno di quest'ultimo alla sua sede di servizio iniziale, dopo un periodo di servizio al di fuori della sua istitu-